

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1236

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, CERIONI, CARAVITA, FALCONIO, ROSSI,
DAL CASTELLO, PATRIA, ZOPPI, CACCIA, PICCOLI MARIA
SANTA, FIORI GIOVANNINO**

Presentata l'8 gennaio 1980

Miglioramento del trattamento economico delle suore addette agli Ospedali militari, agli Stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta nonché alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende intervenire in maniera concreta sul problema del trattamento economico delle suore addette agli ospedali e stabilimenti sanitari militari. La questione fu affrontata nella VI legislatura e venne poi definita con la legge 5 maggio 1976, n. 247.

Con detta legge venne fissato il compenso dovuto alle suore in questione nella misura di lire 70 mila mensili! Ci sembra superfluo alcun commento sulla irrisorietà di detta cifra, particolarmente stante il livello attuale d'inflazione!

C'è da aggiungere che con il decreto ministeriale 16 marzo 1979 del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, vennero fissati i limiti minimi di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale; per le suore in questione, assimilabili agli impiegati dell'amministrazione dello Stato, il minimo di retribuzione ai fini della ritenuta INPS del 7,15 per cento, venne fissato in lire 12.000 giornaliera.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1979, il compenso previsto dalla citata legge 5 maggio 1976, n. 247, detratto del contributo INPS di circa lire 23.000 si è ridotto a lire 47.000 mensili!

Questo trattamento economico è scandaloso, tanto da configurare una sorta di

sfruttamento dello Stato nei confronti di persone che non hanno sindacati, che non sono use a rivendicazioni e che continuano a dare validissime e qualificate prestazioni, animate soltanto da grande spirito di abnegazione, di carità e di amore per il prossimo, in perfetta sintonia con la loro missione religiosa.

Abbiamo potuto constatare di persona come insostituibile sia l'opera delle suore nell'ambito sanitario militare, sia nella assistenza e cura dei malati, sia nella conservazione degli arredi, dei materiali e delle attrezzature sanitarie.

Attualmente le prestazioni delle suore sono talmente preziose che gli ospedali civili e le cliniche private sono alla continua ricerca di religiose, con l'offerta di ottimi trattamenti economici, ai quali spesso non possono rinunciare le Case Generalizie che hanno grande bisogno di mezzi finanziari per il loro mantenimento e funzionamento nonché per l'esercizio di altre attività assistenziali istituzionali. Fra l'altro, a fronte di questa situazione, va rilevato che la disponibilità di religiose è purtroppo sempre più limitata, per la nota crisi di vocazioni.

Se non si provvederà con urgenza a rivalutare congruamente e in misura equa l'attuale vergognoso trattamento economico, potrebbe verificarsi in breve tempo il graduale ritiro delle suore dalle strutture sanitarie militari, a favore di più convenienti impieghi delle religiose nelle organizzazioni sanitarie civili e private con gravissimo danno per il funzionamento e l'efficienza del servizio sanitario militare.

Questa iniziativa, onorevoli colleghi, non scaturisce da sollecitazioni provenienti da Ordini di religiose, ma dall'accertata necessità di continuare a fruire dell'insostituibile opera di suore in ambito militare, dando al contempo ad esse, un più giusto e dignitoso trattamento economico.

In pratica con la presente proposta di legge intendiamo elevare la retribuzione delle religiose in argomento almeno a quella minima di lire 12.000 giornaliere che il decreto del Ministro del lavoro ha ritenuto di stabilire quale limite minimo del salario medio convenzionale.

Auspichiamo, onorevoli colleghi, l'urgente applicazione della presente proposta di legge, anche per l'alto valore morale, sociale e civile che la ispira.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 la misura del compenso di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 247, per le suore addette agli ospedali e agli altri stabilimenti sanitari delle forze armate, agli ospedali convenzionati della Croce Rossa italiana e del Sovrano Ordine Militare di Malta e alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissata nel minimo in lire 360.000 mensili.

ART. 2.

Al maggior onere finanziario valutato in lire 1.300 milioni a carico del Ministero della difesa e in lire 25 milioni a carico del Ministero dell'interno, sarà fatto fronte con stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 3001 e 2622 del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.